

399420

=CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI IN LECCE =

Nota per trascrizione

di contratto di cessione in proprietà di alloggio popolare costruito col contributo o concorso dello Stato con pagamento rateale del prezzo.

(D.P.R.17/1/1959,n.2 e successive modificazioni)

Rep.n.132.501/6160

a favore di

LANDELLA Angelo, nato il cinque luglio 1931 a Castel nuovo Daunia (Foggia) e domiciliato in Brindisi alla Piazza T.Mommsen c.10

contro

ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI della PROVINCIA di BRINDISI (I.A.C.P.)

Con atto autenticato dal dott.Vincenzo Loiacono, Notaio in Brindisi, in data 9 luglio 1970, qui registrato il 15 luglio 1970, al n.5838/Mod.II, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi (I.A.C.P.-) ha venduto a LANDELLA Angelo lo alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di Brindisi, alla Piazza T.Mommsen n.10,pal.1,scala A, int.4,composto di n.4 vani utili e di n.2 accessori, oltre la proprietà pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise, nonchè uno scantinato indicato con il

numero 4.-

A)-L'alloggio confina: a Nord-Ovest con vano scala ed alloggio A/3, a Nord-Est con Piazza T.Mommsen, a Sud-Est con via di P.R. ed a Sud-Ovest con via G. D'Annunzio;

B)- Lo scantinato confina: a Nord-Ovest con scantinato int.5, a Nord-Est con Piazza T.Mommsen, a Sud-Est con via di P.R., ed a Sud-Ovest con muro di spina di proprietà condominiale.*

Nel N.C.E.U. di Brindisi alla Partita 2232, Foglio 28, particella 399/4, piano I, vani 6, categ. A/3/2[^], rendita di £.2388.=

Per il prezzo di £.3.402.720 da pagarsi in n.120 rate mensili costanti posticipate di £.36.723, per anni dieci, a decorrere dal primo luglio 1970 e, quindi, fino al trenta giugno 1980, quali risultano dall'applicazione del tasso del 5%.=

Il versamento delle rate mensili predetto sarà effettuato dall'acquirente unicamente sul c/c postale n.26/2171, intestato a Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi - "Servizio Cassa Depoisti e Prestiti per alienazione stabili" con il vincolo: "vincolato per prelievi unicamente a mezzo postagiuro a favore del c/c postale n.1/10179 intestato a Cassiere Cassa Depositi e Prestiti-Tesoro

=CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI IN LECCE =

Nota per trascrizione

Rep.132.501/6160

a favore di

**ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI della PROVIN
CIA di BRINDISI (I.A.C.P.)**

contro

**LANDELLA Angelo, nato il cinque luglio 1931 a Castel
nuovo Daunia (Foggia) e domiciliato in Brindisi alla
Piazza T.Mommsen c.10**

**Con atto autenticato dal dott.Vincenzo Loiacono,
Notaio in Brindisi, in data 9 luglio 1970,qui regi-
strato il 15 luglio 1970, al n.5838/Mod.II, l'Istitu
to Autonomo per le Case Popolari della Provincia di
Brindisi (I.A.C.P.) ha trasferito al signor LANDELLA
Angelo, accettante, l'alloggio sito in Brindisi,alla
Piazza T.Mommsen n.10,Pal.1,scala A,int.4,composto
di n.4 vani utili e di n.2 accessori,oltre la proprie
tà pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise,
nonchè uno scantinato indicato con il numero 4.**

**A)-L'alloggio confina: a Nord-Ovest con vano scala
ed alloggio A/3, a Nord-Est con Piazza T.Mommsen, a
Sud-Est con via di P.R. ed a Sud-Ovest con via G.D'An
nunzio;**

B)- Lo scantinato confina: a Nord-Ovest con scantinato all'int.5; a Nord-Est con Piazza T.Mommsen; a Sud-Est con via di P.R. ed a Sud-Ovest con muro di spina di proprietà condominiale.

Nel N.C.E.U. di Brindisi alla Partita 2232, Foglio 28, particella 399/4, piano I, vani 6, categ.A/3/2^a, rendita di L.2388.

L'acquirente Landella Angelo ha preso atto che sono in pendenza tra l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi (I.A.C.P.) e l'Amministrazione Finanziaria, alcune contestazioni promosse dall'Istituto per resistere a richiesta di pagamento di imposte principali, complementari e suppletive relative all'acquisto delle aree su cui sorgono gli edifici di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto del citato atto di vendita.

Poichè, se a seguito della definizione di tali contestazioni l'Istituto dovesse essere tenuto a pagare delle somme per i titoli sopra indicati ed eventuali soprattasse ed interessi, esse somme sono direttamente imputabili al costo degli edifici predetti e loro adiacenze, pertinenze e dipendenze, come pure le spese per la difesa, sia in sede amministrativa, sia in sede giudiziaria e, quindi, incidenti sulla determinazione del prezzo della vendita, viene espressa

N. 6160

**CONTRATTO DI CESSIONE IN PROPRIETA' DI ALLOG-
GIO POPOLARE CONTENUTO NEL CONTRINVENTO E CONCORDATO
NELLO STATO CON PAGAMENTO EFFETTUALE DEL PREZZO -
(D.P.R. 17/1/1959, n. 2 e successive modificazioni) -**

Con la presente scrittura privata da valere quale
pubblico atto, tra i sottoscritti:

- 1) = Grand'Uff. Com. te VALLARINO Ubaldo, nato il 16
giugno 1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi,
il quale agisce unicamente nella sua qualità di Pre-
sidente dell'ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI
della PROVINCIA di BRINDISI (I.A.C.P.), esclusa ogni
sua personale responsabilità, a ciò autorizzato con
Delibera Consiliare in data venti marzo 1962, che
in copia conforme trovasi allegata a precedente atto
per autentica da Notaio dott. Vincenzo IGIACONO da
Brindisi, annotato al numero 47477/3229 del Reperto-
rio, in data diciassette giugno 1963 da una parte, e:
- 2) = Il signor LANDELLA Angelo, nato il cinque luglio
1931 a Castelnuovo Daunina (Foggia) e domiciliato in
Brindisi alla Piazza T. Mommsen, c. 10

P R E M E S S O

che il signor Landella Angelo, assegnatario di un al-
loggio popolare costruito in base alla Legge 2/7/1949
n. 498, alloggio compreso nel fabbricato sito nel n. 2

mune di Brindisi, alla Piazza T.Mommsen n.10, palazzina n.1, scala A, interno 4, composto di numero 4 vani utili e numero 2 accessori, nonché di uno scantinato indicato con il n.4, ha chiesto, ai sensi del D.P.R. 17/1/1959,n.2 e successive modificazioni, la cessione in proprietà dell'alloggio predetto con pagamento rateale del prezzo di cessione;

- che, a seguito di istruttoria della pratica, è stata accolta la domanda di cessione in proprietà del signor Landella Angelo

TUTTO CIO' PREMESSO

si addiviene alla stipula del presente contratto.-

Art.1°)- La narrativa che precede forma parte integrante del presente contratto.-

Art.2°)- Il presente contratto vincola da una parte l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi (I.A.C.P.), come sopra rappresentato, e dall'altra il signor Landella Angelo ed i suoi eredi ed aventi causa.-

Art.3°)- Ai sensi e per gli effetti del D.P.R.17/1/1959,n.2 e successive modificazioni, il signor Grand'Uff.Com.te Vallarino Ubaldo, nella qualità di legale rappresentante dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, vende al signor Landella Angelo che accetta per sè, suoi,

2) eredi ed aventi causa, l'alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di Brindisi, alla Piazza T. Nommensen n.16-Palazzina n.1-scale A-interno 4, composto di numero 4 vani utili e di numero 2 accessori, oltre la proprietà pre-quota e l'uso in comune delle cose indivise, nonché uno scantinato indicato con il numero 4.

A)- L'alloggio confina: a Nord-Ovest con vano scala ed alloggio A/3, a Nord-Est con Piazza T.Nommensen, a Sud-Est con via di P.R. ed a Sud-Ovest con via G. D'Annunzio;

B)- lo scantinato confina: a Nord-Ovest con scantinato int.5, a Nord-Est con Piazza T.Nommensen, a Sud-Est con via di P.R. ed a Sud-Ovest con muro di spina di proprietà condominiale.

La totale consistenza meglio risulta dalle relative planimetrie che, firmate dalle parti, vengono alleggiate al presente contratto rispettivamente sotto le lettere "A" e "B".

Il fabbricato predetto, di cui fa parte l'alloggio di cui trattasi, è segnato nel N.C.E.U. di Brindisi alla Partita 2232, in testa Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi, Foglio 26, particella 399/4, rendita di f.2388 piano I - vani 6

- catog.A/1/2 -

L'alloggio viene venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza l'obbligo, da parte dell'Ente proprietario, di ulteriori opere di utilizzazione o miglioria.-

Il compratore dichiara di avere perfetta conoscenza dello stato materiale e giuridico dell'alloggio e, pertanto, di ricevere in proprietà l'immobile, come sopra venduto, con tutte le servitù attive e passive e nello stato, modo e condizioni in cui si trova, senza nessuna garanzia per vizi occulti.-

Art.4°)- La presente compra-vendita viene fatta ed accettata per il prezzo di Lire Tremilioniquattro centoduemilasettecentoventi (L.3.402.720) quale risulta (per gli alloggi ultimati prima del primo luglio 1961) dal valore venale stabilito dalla Commissione di cui al D.P.R. 17/1/1959,n.2 e successive modificazioni, ridotto del 30% a norma dell'articolo 6 del citato D.P.R. numero 2 e successive modificazioni.-

Tale prezzo sarà pagato in numero centoventi(120) rate mensili costanti posticipate di Lire Trentaseimilasettecentoventitre (L.36.723) per anni dieci(10) a decorrere dal primo luglio 1970 e, quindi, fino al trenta giugno 1980, quali risultano dall'applicazione del tasso del cinque per cento (5%).

3) Il versamento delle rate mensili predette sarà effettuato dall'acquirente unicamente sul conto corrente postale n. 26/2171, intestato ad Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi - "Servizio Cassa Depositi e Prestiti per alienazione stabili", con il vincolo: "vincolato per prelievi unicamente a mezzo postagiro a favore del conto corrente postale n. 1/10179 intestato a Cassiere Cassa Depositi e Prestiti - Tesoriere Centrale dello Stato - Ricavate cessioni case popolari" -

Ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 17/1/1959, n. 2, il trasferimento della proprietà dell'alloggio avverrà quando il prezzo suindicato sarà stato integralmente pagato.-

Il presente atto dovrà essere subito trascritto e volturato a spese dell'acquirente, mentre il successivo atto di quietanza attestante l'avvenuto pagamento dell'intero prezzo dell'alloggio sarà registrato e trascritto a cura e spese dell'acquirente, non appena detto prezzo sarà stato corrisposto.-

L'acquirente potrà in qualsiasi momento provvedere al pagamento in unica soluzione della quota capitale non ancora corrisposta.-

La mancata corresponsione di sei rate consecutive importa la decadenza dal diritto di acquistare la

proprietà.-

Entre i tre mesi successivi l'assegnatario può, però, sanare la morosità ed in tal caso è reintegrato nel suo originario diritto.-

L'acquirente decaduto ha, comunque, diritto alla restituzione delle somme versate, eccettuato quanto avrebbe dovuto pagare a titolo di affitto.-

In caso di ritardo nei pagamenti, salvo l'applicazione della sanzione di decadenza dal diritto dello acquisto della proprietà, sono dovuti gli interessi compensativi, a norma dell'art. 1282 del Codice Civile, senza costituzione in mora, interessi da liquidarsi a cura dell'Ente nella misura del cinque per cento (5%).-

Dichiara il legale rappresentante dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi che sono in pendenza, con l'Amministrazione Finanziaria, alcune contestazioni promosse dallo Istituto per resistere a richiesta di pagamento di imposte principali, complementari e suppletive relative all'acquisto delle aree su cui sorgono gli edifici di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto del presente atto di vendita.-

Poichè se, a seguito della definizione di tali contestazioni, l'Istituto dovesse essere tenuto a paga

4) re delle somme per i titoli sopra indicati ed eventuali sopratasse ed interessi, esse somme sono direttamente imputabili al costo degli edifici predetti e loro adiacenze, pertinenze e dipendenze, come pure le spese per la difesa, sia in sede amministrativa sia in sede giudiziaria e, quindi, incidenti sulla determinazione del prezzo della vendita, viene espressamente convenuto che il compratore signor Landella Angelo, il quale si dichiara pienamente edotto della natura e dell'entità delle predette pretese della Amministrazione Finanziaria, e delle spese legali relative, sarà tenuto a versare all'Istituto la quota proporzionale ricadente sulla unità da lui acquistata, non appena l'Istituto, ad avviso di pagamento da parte della Amministrazione Finanziaria, ne farà richiesta all'acquirente medesimo, a mezzo di lettera raccomandata ed, in ogni caso, non oltre cinque giorni da tale richiesta.

In caso di ritardo di tale versamento, da parte dell'acquirente, lo stesso sarà tenuto a corrispondere all'Istituto l'interesse di mora del sei per cento (6%) annuo, oltre le eventuali sopratasse dovute al Fisco per ritardato pagamento.--

La presente clausola verrà interamente trascritta, separatamente dalla trascrizione della vendita, per

la conoscenza dei terzi, in caso di trasferimento
o di atti sull'immobile venduto, per cui il compra-
tore signor Landella Angelo ne autorizza espressamen-
te il signor Conservatore dei Registri Immobiliari
di Lecce, mentre l'Istituto rinuncia a qualsiasi ip-
teca legale cui possa dar luogo tale trascrizione,
dispensandone lo stesso Conservatore, con esonero
da ogni responsabilità.-

Art.5*)- L'acquirente dichiara di aver piena cogni-
zione dei titoli giustificativi della proprietà e
dello stato ipotecario dell'alloggio acquistato, ap-
però di esonerare, come di fatto esonera, l'Istitu-
to venditore dal produrre la legale documentazione.

L'Istituto venditore dichiara, a sua volta, che lo
appartamento è esente dall'imposta sul patrimonio a
termini del R.D.L. 5 ottobre 1935, numero 1743, con-
vertito nella Legge 14 gennaio 1937, numero 1151.

Ai sensi dell'art.15, secondo comma, del D.P.R. 17
gennaio 1959, n.2, l'acquirente non appena avrà paga-
to integralmente il prezzo di acquisto, ha diritto
alla cancellazione dell'ipoteca gravante sullo al-
loggio oggetto del presente contratto,-

Per lo effetto l'Istituto venditore, come sopra
rappresentato, dichiara di impegnarsi, come di fat-
to si impegna, di provvedere alla cancellazione del

la ipoteca stessa.

Le spese relative saranno a carico dell'acquirente.
Art.6°)= L'acquirente non potrà, ai sensi del primo
comma dell'art.8 della Legge 27 aprile 1962,n.231,
alienare, a qualsiasi titolo, anche parzialmente, lo
alloggio se non siano trascorsi almeno quindici an
ni dalla data di stipula del contratto di vendita e,
semprechè sia stato pagato l'intero prezzo di cessione.
ne.-

I contratti di alienazione stipulati in violazione
del divieto di cui al precedente comma sono nulli
di pieno diritto.-

Ai sensi dell'art.16, 6° comma, del D.P.R. 17 genna
io 1959,n.2, nel caso di trasferimento volontario
dell'interessato, questi perde il diritto all'acqui
sto dell'alloggio.-

In tal caso il predetto ha diritto alla restituzio
ne delle somme versate, eccettuato quanto egli avreb
be dovuto pagare a titolo di affitto.-

Art.7°)= L'acquirente, ai sensi dell'art.16, quarto
comma, del D.P.R. 17 gennaio 1959,n.2, sostituito dal
l'art.8,2° comma,della Legge 27 aprile 1962,n.231,
ha facoltà di affittare l'alloggio; nei casi previsti
dal citato art.16 e successive modificazioni, previo
consenso del Provveditore alle Opere Pubbliche (00.

FF.) competente per territorio, all'uopo delegato
con D.M. 8 gennaio 1965, n. 172 -

La domanda di autorizzazione all'affitto, redatta
in carta da bollo, sarà inviata al competente Prov-
veditorato alle OO.FF. corredata dai documenti che
comprovino i motivi per i quali viene chiesto il
consenso.-

Tale consenso s'intenderà tacitamente accordato ove
siano decorsi novanta (90) giorni dalla data di arri-
vo al Provveditorato predetto della domanda, senza che
sia stata comunicata alcuna risposta.-

La richiesta di atti per il completamento della
istruttoria importa sospensione del termine suindi-
cato sino al completamento medesimo.-

Art. 8°) - L'acquirente, ai sensi dell'art. 17 del D.
P.R. 17/1/1959, n. 2, non potrà conseguire, nè in affit-
to, nè in proprietà, altro alloggio delle Amministra-
zioni ed Enti indicati nell'articolo 1 del D.P.R. 17/
1/1959, n. 2, o comunque costruito col contributo o
concorso dello Stato.-

I contratti stipulati in violazione del divieto di
cui al primo comma del presente articolo sono nulli
di pieno diritto.-

Art. 9°) - A decorrere dal mese successivo alla data
di sottoscrizione del presente contratto di vendita,

l'amministrazione dello stabile di cui fa parte lo alloggio oggetto del presente contratto passa al condominio costituito in base alle vigenti norme del Codice Civile.-

L'acquirente entrerà a far parte del condominio stesso assumendo i diritti e gli obblighi previsti dal regolamento di condominio per gli altri condomini.-

Fino a che il condominio non sia stato formalmente costituito, l'amministrazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto continuerà ad essere tenuta dall'ente proprietario al quale l'acquirente si impegna di corrispondere una quota per spese generali di amministrazione affe-renti l'alloggio vendutogli nella misura dello zero virgola trentacinque per cento (0,35%) annuo del prezzo di cessione dell'alloggio.

Tutte le altre spese comunque sostenute dall'Ente proprietario per la manutenzione ordinaria e straor-dinaria dello stabile, per imposte e sovrainposte, tasse generali e locali per l'assicurazione contro gli incendi e per responsabilità civile, per riscal-damento, ascensore, portierato, pulizia, consumo di energia elettrica per illuminazione dei locali comu-ni e per consumo d'acqua, saranno, invece, regolate

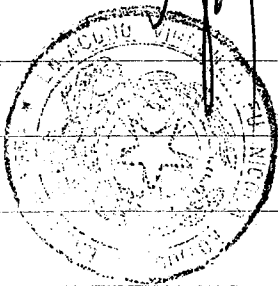
in via amministrativa con il versamento all'Ente proprietario di una quota mensile provvisoria, salvo conguaglio in sede di rendiconto da effettuarsi annualmente ed al momento della consegna dell'amministrazione da parte dell'Ente stesso, pari a lire Cinquemila (L.5.000).-

Art.19°)- Dalla data della formale costituzione del condominio, l'amministrazione dello stabile, in cui è compreso l'alloggio oggetto del presente contratto passa ai condomini stessi.

Da tale data tutte le spese per l'amministrazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile, per servizi alle parti comuni, pulizia, consumo di energia elettrica per illuminazione, consumo acqua, riscaldamento, ascensore, per portierato, per imposte, sovraimposte, tasse generali e locali, per l'assicurazione contro gli incendi e per responsabilità civile, saranno stabilite dal condominio ed a questo direttamente corrisposte dall'acquirente.

L'Ente proprietario ha facoltà, ai sensi dell'articolo 18, ultimo comma, del D.P.R. 17/1/1959, n. 2, di procedere ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non siano eseguiti dai condomini, recuperando la spesa,-

Tale facoltà è limitata, però, alle opere stretta



mente indispensabili alla manutenzione delle parti comuni e sino a che non siasi formata la maggioranza degli assegnatari nel condominio, mentre per i singoli alloggi tale facoltà potrà essere esercitata sino a che l'Ente ne mantenga la proprietà.-

Art.11°)- Le spese, imposte e tasse, presenti e future, comunque conseguenti al presente contratto, sono a carico esclusivo dell'acquirente che accetta di sostenerle con l'intesa di usufruire dei benefici fiscali di cui all'articolo 24 del D.F.R. 17/1/1959, n.2, benefici che qui espressamente richiede.-

Le parti autorizzano il Conservatore dei Registri Immobiliari di Lecce a trascrivere il presente atto. Si dispensa lo stesso Conservatore dallo iscrivere ipoteca legale.

Il presente atto rimane depositato in atti del Notaio Vincenzo Loiacono da Brindisi che ne autentica le firme.

Brindisi, addì nove luglio 1970

F.to Ubaldo Vallarino

F.to Angelo Landella

Numero 132501 del Repertorio

AUTENTICA DI FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

Io dottor Vincenzo LOIACONO, Notaio in Brindisi,
iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti
di Lecce e Brindisi

C E R T I F I C O

che previa rinuncia, col mio consenso, all'assistenza
dei testimoni, i signori:

1)- Grand'Uff. Com. te VALLARINO Ubaldo, nato il 16 gin-
gno 1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, quale
Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popola-
ri della Provincia di Brindisi (I.A.C.F.), e

2)- LANDELLA Angelo, nato il 5 luglio 1934 a Castel-
nuovo Daunia (Foggia) e domiciliato in Brindisi alla
Piazza T. Mommsen c. 10

della cui qualità ed identità personale io Notaio so-
no certo, hanno apposto in mia presenza le proprie
firme in calce, a margine dei fogli intermedi e su
gli allegati del contratto che precede.

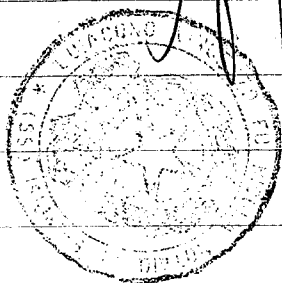
Richiesto in Brindisi, addì nove luglio millenovecen-
tosettanta (9.7.1970)

F.to Vincenzo Loiacono notaio

Registrato a Brindisi il 15 luglio 1970 al numero
5838/Mod. II

Trascritto in Lecce il 22 luglio 1970 al numero
34677 d'ordine ed al numero 30904 particolare.

Formalità eseguita in Lecce il 22 luglio 1970 al nu

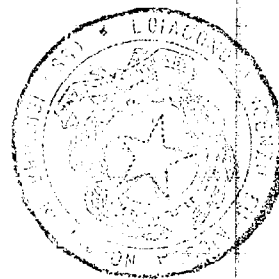


mero 34678 d'ordine ed al numero 30905 particolare.

E' copia conforme all'originale che si rilascia ad
uso legale.

Brindisi, addì 30 luglio 1970

[Handwritten signature]



mente convenuto che il compratore signor Landella Angelo, il quale si dichiara pienamente edotto della natura e dell'entità delle predette pretese della Amministrazione Finanziaria, nonché delle spese legali relative, sarà tenuto a versare all'Istituto la quota proporzionale ricadente sulla unità da lui acquistata, non appena l'Istituto, ad avviso di pagamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria, ne farà richiesta allo acquirente medesimo, a mezzo di lettera raccomandata ed, in ogni caso, non oltre cinque giorni da tale richiesta.-

In caso di ritardo di tale versamento, da parte dell'acquirente, lo stesso sarà tenuto a corrispondere all'Istituto l'interesse di mora del sei per cento (6%) annuo, oltre le eventuali sopratasse dovute al Fisco per ritardato pagamento.-

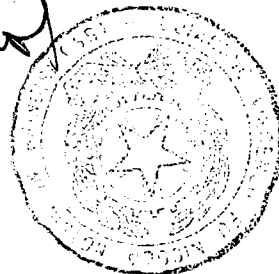
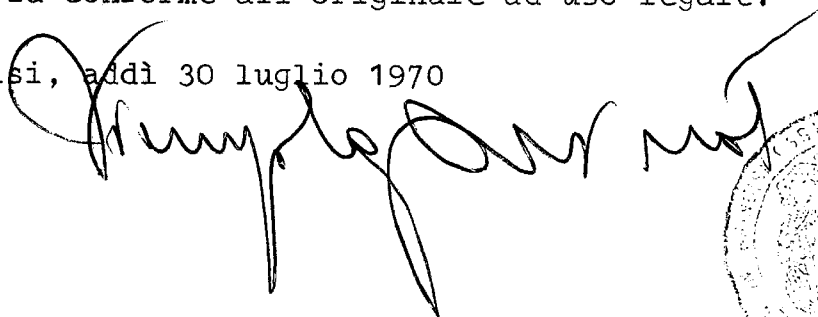
Il tutto a sensi del succitato atto notarile al quale si faccia pieno riferimento.

F.to Loiacono notaio

Formalità eseguita in Lecce il 22 luglio 1970 al numero 34678 d'ordine ed al numero 30905 particolare.

E' copia conforme all'originale ad uso legale.

Brindisi, addì 30 luglio 1970



riere Centrale dello Stato-Ricavato cessione case popolari." =

Ai sensi dell'art.15 del D.P.R.17/1/1959,n.2 il trasferimento della proprietà dell'alloggio avverrà quando il prezzo suindicato sarà stato integralmente pagato.- L'acquirente potrà in qualsiasi momento provvedere al pagamento in unica soluzione della quota di capitale non ancora corrisposta. La mancata corresponsione di sei rate consecutive importa la decadenza dal diritto di acquistare la proprietà.- Entro i tre mesi successivi l'assegnatario può,però,sanare la morosità ed in tal caso è reintegrato nel suo originario diritto.- L'acquirente decaduto ha,comunque,diritto alla restituzione delle somme versate,eccettuato quanto avrebbe dovuto pagare a titolo di affitto.

In caso di ritardo nei pagamenti, salvo l'applicazione della sanzione di decadenza dal diritto all'oacquisto della proprietà, sono dovuti gli interessi compensativi,a norma dell'art.1282 C.C.,senza costituzione in mora: interessi da liquidarsi a cura dello Ente nella misura del 5%.-

L'acquirente non potrà,ai sensi del 1°comma dello art.8 della Legge 27 aprile 1962,n.231,alienare, a qualsiasi titolo,anche parzialmente,l'alloggio se non siano trascorsi almeno quindici (15) anni dalla

data di stipula del contratto di vendita e semprechè
sia stato pagato l'intero prezzo di cessione.

I contratti di alienazione stipulati in violazione
del divieto di cui al precedente comma sono nulli
di pieno diritto.

Le parti hanno rinunciato ad ogni iscrizione di
ipoteca legale.

Il tutto a sensi del succitato atto al quale si fac
cia pieno riferimento.

F.to Loiacono Notaio

Trascritto in Lecce il 22 luglio 1970 al numero
34677 d'ordine ed al numero 30904 particolare.

E' copia conforme all'originale che si rilascia ad
uso legale.

Brindisi, addì 30 luglio 1970

